

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

- a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto per la realizzazione di un impianto di recupero rifiuti speciali a matrice inerte (scorie di combustione) in Via Selice, 301/E nel comune di Conselice (RA) proposto da Officina dell'Ambiente spa, poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 29 luglio 2013, è realizzabile a condizione che siano rispettate le prescrizioni, indicate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l'ALLEGATO 1, di seguito sinteticamente riportate:
1. l'impianto deve essere realizzato secondo le modalità, opere, mitigazioni previste dal progetto;
  2. l'impianto di illuminazione deve essere realizzato in maniera da direzionare i fasci luminosi esclusivamente verso le aree dell'impianto e nel rispetto della normativa vigente riguardante l'inquinamento luminoso;
  3. per quanto riguarda il permesso di costruire delle opere da realizzare si indica quanto segue:
    - i. l'intervento è soggetto al pagamento degli oneri di urbanizzazione (U1 + U2 + Quote D e S) di cui all'art. 28 della Legge Regionale 31/2002, stabiliti in base a Deliberazione di C.C. del Comune di Conselice, determinati in Euro 76.314,80 da versare all'atto del ritiro dell'autorizzazione o in forma rateizzata nelle modalità stabilite nell'allegato C del RUE dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
    - ii. è altresì dovuta la monetizzazione per la mancata cessione di parcheggio pubblico, determinata in Euro 33.786,20 (relativi a mq 314,70 di parcheggio) da versare all'atto del ritiro dell'autorizzazione o in forma rateizzata nelle modalità stabilite nell'allegato C del RUE dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
    - iii. l'esecuzione delle opere dovrà inoltre avvenire alle condizioni seguenti:
      - a) inizio lavori entro 1 anno dalla data del rilascio del titolo abilitativo;
      - b) termine di ultimazione entro 3 anni dalla data del titolo abilitativo;
    - iv. il committente responsabile dei lavori o il legale rappresentante dell'impresa esecutrice, prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare al Servizio Edilizia dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna:
      - a) dichiarazione di avvenuta verifica di idoneità tecnica allo svolgimento dei lavori;
      - b) documentazione prefettizia attestante l'insussistenza delle condizioni di mafiosità.
- La procedura indicata riguarda le imprese affidatarie ed esecutrici di lavori di importo pari o superiore a €

70.000,00; per importi inferiori è sufficiente la dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia con riferimento al permesso di costruire. In tal caso il controllo dell'autocertificazione può essere posticipato nell'ambito dei controlli a campione previsti per legge con richiesta della Prefettura;

- v. nel corso dei Lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- vi. l'inizio lavori di opere a carattere strutturale è subordinato all'ottenimento di autorizzazione sismica a norma dell'art. 18 della Legge 64/74, presentando istanza ai sensi dell'art. 11 della L.R. 19/2008; la data effettiva di inizio lavori dovrà essere preventivamente comunicata, nelle modalità previste dal RUE vigente, mediante invio di apposito modulo sottoscritto dal titolare del permesso, dalla Ditta esecutrice dei lavori, dal Direttore dei lavori, delle opere strutturali, degli isolamenti ed impianti termici. A tale comunicazione deve essere allegato il certificato di regolarità contributiva (DURC) della Ditta o Ditte esecutrici delle opere, in originale e con data di validità non scaduta. Il mancato o ritardato invio delle comunicazioni di inizio e fine lavori è punibile con sanzione pecuniaria a termini di legge e determina una impossibilità ad ottenere certificazioni attestanti tali date; qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il titolare del permesso dovrà presentare nuova pratica inerente la parte o le opere non ultimate;
- vii. varianti in corso d'opera dovranno essere richieste o presentate ai sensi della normativa vigente;
- viii. ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti per la costruzione delle opere in conglomerato cementizio armato ed a struttura metallica, è fatto obbligo:
  - a) al costruttore, di presentare denuncia al Comune prima di iniziare le opere in cemento armato o a struttura metallica e di conservarne copia vistata in cantiere;
  - b) al titolare del permesso di presentare al Comune, al termine dei lavori, il certificato di collaudo delle opere onde ottenere il certificato di conformità edilizia e agibilità;
- ix. nell'esecuzione di tutte le opere devono essere scrupolosamente osservate tutte le norme di sicurezza vigenti ed è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale, nei limiti di competenza; nel caso di sostituzione dell'impresa costruttrice o del Direttore dei lavori, il titolare del permesso dovrà darne immediata notizia tramite comunicazione sottoscritta dal rinunciante e dal nuovo incaricato;
- x. in cantiere deve essere conservata copia del provvedimento autorizzativo e del progetto approvato, da esibirsi ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo, e deve

essere esposta una tabella recante gli estremi dell'autorizzazione, l'intestazione del committente, della ditta esecutrice dei lavori, le generalità del progettista, del direttore dei lavori e di tutte le figure professionali coinvolte;

- xi. nelle manomissioni di suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà immediatamente darne avviso all'Ufficio competente. Il ripristino delle opere ed infrastrutture pubbliche deve avvenire, a cura e spese del titolare del permesso, entro il termine fissato per l'ultimazione lavori ed eseguito a perfetta regola d'arte. Per interventi su immobili esistenti è a carico del titolare del permesso la rimozione e rimessa in pristino degli impianti Enel, Hera, Telecom e di pubblica illuminazione secondo modalità dettate dagli uffici competenti;
- xii. non è consentito occupare le vie e gli spazi pubblici; occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione al Comune; le aree così occupate devono essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima, qualora i lavori venissero abbandonati o sospesi per più di un mese;
- xiii. il luogo dei lavori deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito o idonea protezione di aspetto decoroso, di altezza non inferiore a m. 2,50 munito di rifrangenti; ogni angolo sporgente dovrà essere provvisto di lanterna a vetri rossi che dovrà restare accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole;
- xiv. prima di dare inizio ai lavori, è necessario presentare, qualora dovuta, la relazione riguardante l'isolamento termico e il progetto dell'impianto termico, presso il Servizio Edilizia dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, che ne rilascerà copia vistata da conservare in cantiere;
- xv. i cantieri per la costruzione, completa ristrutturazione e/o demolizione dei fabbricati sono soggetti all'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, il cui pagamento dovrà essere effettuato, a cura del titolare del permesso, a favore del gestore del servizio;
- xvi. nel caso di demolizioni devono essere usate tutte le cautele atte ad evitare danni a persone o cose, scuotimento del terreno o danneggiamento dei fabbricati vicini, ed eccessivo spandimento delle polveri; la rimozione delle macerie, del materiale derivante da opere di scavo ed il loro trasporto in impianti autorizzati dovrà avvenire nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di gestione rifiuti;
- xvii. per la sicurezza degli impianti dovranno essere rispettate le norme del D.M. 22/01/08 n. 37 e successive modifiche e integrazioni;

- xviii. la domanda di conformità edilizia e agibilità di quanto edificato dovrà essere presentata al Servizio Edilizia dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, entro 15 giorni dalla comunicazione di ultimazione lavori, corredata dalla documentazione necessaria;
  - xix. il titolare dell'autorizzazione, il direttore dei lavori e l'assuntore dei medesimi, sono responsabili di ogni inosservanza delle norme di legge, dei regolamenti, delle prescrizioni e delle modalità esecutive fissate nell'atto autorizzativo;
  - xx. è fatto obbligo mantenere le destinazioni d'uso indicate nel progetto;
  - xxi. l'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti, nonché delle modalità esecutive indicate nella documentazione tecnica allegata alla richiesta di autorizzazione, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica;
4. le aperture di accesso degli automezzi al capannone industriale dedicato allo stoccaggio e maturazione dei rifiuti in ingresso devono essere dotate di saliscendi, per il contenimento delle emissioni diffuse polverulente;
5. ai fini della compatibilità idraulica, prima della messa in esercizio dell'impianto, dovrà essere realizzato alla distanza minima di 10 m dal piede d'argine del canale di scolo consorziale Zaniolo, di quota pari o superiore alla sommità arginale del canale stesso, un pozzetto di recapito finale di tutti gli scarichi idrici derivanti dal nuovo impianto OdA (denominati S1, S2, S3), collegato all'esistente manufatto a canale mediante una condotta di scarico a gravità tarata per una portata massima di 800 m<sup>3</sup>/h, pari a 220 l/s. L'attuazione di tale prescrizione comporta variante al progetto definitivo approvato che dovrà essere preventivamente comunicata, fornendo il tipo esecutivo previsto del nuovo manufatto di scarico a canale, e valutata ai sensi dell'art. 208, comma 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. anche ai fini dell'ottenimento del necessario titolo abilitativo edilizio;
6. occorrerà limitare al massimo l'ingresso di acque meteoriche nei vassoi assorbenti del sistema di fitodepurazione a ricircolo totale previsto per le acque reflue domestiche (servizi igienici) provenienti dall'impianto; si dovrà quindi avere particolare riguardo alle pendenze del terreno circostante oppure prevedere dei piccoli argini perimetrali;
7. nel caso di lavori di ristrutturazione e/o realizzazione dei servizi igienici occorrerà prevedere il recapito delle acque saponate (lavandini, docce) in pozzetti degrassatori prima del trattamento in fossa Imhoff;
8. prima della messa in esercizio dell'impianto dovranno essere fornite, al Servizio Territoriale ARPA di Ravenna - Unità IPPC-

VIA, le indicazioni puntuali relative a marca, modello, capacità e numero di sistemi installati, definite in fase di progettazione esecutiva, per tutti i sistemi di triturazione, vagliatura (vaglio a pettine, vaglio stellare, ecc.), mulini, e nastri trasportatori;

9. prima della messa in esercizio dell'impianto, dovrà essere fornita, al Servizio Territoriale ARPA di Ravenna - Unità IPPC-VIA, una planimetria in scala adeguata con evidenza della rete fognaria dedicata alla raccolta dei percolati eventualmente generati dai cumuli delle scorie in maturazione;
10. prima della messa in esercizio dell'impianto, il Manuale di Gestione Operativa dell'impianto attualmente disponibile nella Rev. 02 del 12/02/2012 deve essere aggiornato con riferimento a quanto stabilito nel provvedimento di AIA e presentato alla Provincia di Ravenna e al Servizio Territoriale ARPA di Ravenna - Unità IPPC-VIA;
11. il Manuale di Gestione Operativa dell'impianto dovrà essere sviluppato nel dettaglio nell'ambito dell'implementazione del Sistema di Gestione Ambientale (SGA) conforme alla norma UNI EN ISO 14001 che il gestore è tenuto ad adottare entro 1 anno dalla messa a regime dell'impianto;
12. dovranno essere attivate tutte le azioni necessarie per la Registrazione EMAS, percorso che il gestore dichiara di voler intraprendere al fine di perseguire un continuo miglioramento delle prestazioni ambientali dell'impianto. A tal proposito, entro 1 anno dall'ottenimento della certificazione UNI EN ISO 14001, dovrà essere fornito riscontro circa lo stato di avanzamento delle attività e dei tempi previsti per il loro completamento;
13. l'impianto deve essere esercito nel rispetto di quanto indicato nel provvedimento di AIA in relazione alle MTD applicabili e secondo tutte le procedure di carattere gestionale inserite nel Sistema di Gestione Ambientale (SGA) che il gestore è tenuto ad implementare e adottare secondo quanto stabilito nell'AIA stessa. In particolare, l'impianto deve essere gestito secondo le modalità e procedure indicate nel Manuale Operativo di Gestione dell'impianto predisposto dal gestore che viene integralmente assunto come riferimento vincolante;
14. con riferimento al Manuale Operativo di Gestione dell'impianto e al Sistema di Gestione Ambientale (SGA) da implementare e adottare, tutte le emergenze devono essere gestite secondo le procedure individuate, compresa la preparazione del personale. In particolare, per l'impianto deve essere definito e adottato un Piano di Emergenza Interno in cui sono individuati e analizzati i principali eventi accidentali da gestire (sversamenti, allagamenti, incendi, anomalie, ecc.) e

sono indicate le relative modalità di intervento, comprese le misure di prevenzione;

15. all'atto della cessazione dell'attività, il sito su cui sorgerà l'impianto OdA dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti o accidentali di inquinamento del suolo e del sottosuolo. In ogni caso il gestore dovrà provvedere a:

- lasciare il sito in sicurezza;
- bonificare impianti, vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque reflue, pipeline, ecc. provvedendo ad un corretto recupero ovvero smaltimento del contenuto;
- rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero ovvero smaltimento degli stessi.

#### EMISSIONI IN ATMOSFERA

16. per i punti di emissione E1 e E2 si indicano i seguenti valori limite di emissione che si applicano ai "periodi di normale funzionamento" dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi; non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto;

#### **Punto di emissione E1 -Aspirazioni aree pretrattamento scorie di combustione (filtro a maniche)**

Portata massima	[Nm <sup>3</sup> /h]	45.000
Altezza minima	[m]	10
Diametro camino	[mm]	950
Temperatura	[°C]	ambiente
Durata	[h/d]	14
Periodo Funzionamento		06.00 - 20.00
Concentrazione massima ammessa inquinanti		Valore medio orario
<i>Polveri totali</i>	mg/Nm <sup>3</sup>	10

#### **Punto di emissione E2 - Aspirazioni aree trattamento scorie di combustione (filtro a maniche)**

Portata massima	[Nm <sup>3</sup> /h]	80.000
Altezza minima	[m]	15
Diametro camino	[mm]	1300
Temperatura	[°C]	ambiente
Durata	[h/d]	14
Periodo Funzionamento		06.00 - 20.00
Concentrazione massima ammessa inquinanti		Valore medio orario
<i>Polveri totali</i>	mg/Nm <sup>3</sup>	10

17. per il punto di emissione E3 si prende atto delle caratteristiche delle emissioni in atmosfera provenienti dalla

caldaia ad uso riscaldamento uffici/locali, alimentata a metano, con potenza termica nominale pari a circa 211 kW, senza indicare limiti di emissione specifici, salvo quanto indicato nelle successive prescrizioni;

18. ciascun sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera polverulente installato sui camini E1, E2 (filtro a maniche) deve essere dotato di pressostato differenziale atto alla verifica del buon funzionamento dei filtri stessi;

19. a seguito della messa in esercizio dell'impianto, per i punti di emissione E1, E2 deve essere espletata la seguente procedura prevista, ai sensi dell'art. 269, comma 6) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., all'atto della messa a regime:

*"Terminata la fase di messa a punto e collaudo dell'impianto, il gestore procede alla messa a regime effettuando almeno 3 autocontrolli delle emissioni in atmosfera afferenti ai camini E1, E2 (cfr. Piano di Monitoraggio dell'impianto parte integrante dell'AIA), a partire dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto in un periodo di 10 giorni, dei quali uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dal gestore".*

Il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto con i relativi sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera afferenti ai camini E1, E2 non deve avere durata superiore ai 4 mesi (da intendersi quale termine ultimo fissato per la messa a regime dell'impianto, a decorrere dalla messa in esercizio);

20. durante il primo anno di funzionamento a far data dalla messa a regime dell'impianto, dovrà essere effettuata a scopo conoscitivo una caratterizzazione delle polveri emesse dai camini E1, E2, con frequenza trimestrale; nello specifico si dovranno ricercare i seguenti metalli: As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Sn, Zn, con le metodiche analitiche indicate nel Piano di Monitoraggio dell'impianto parte integrante dell'AIA;

21. i filtri a maniche installati sui punti di emissione E1, E2 devono essere oggetto di manutenzione periodica, con frequenza almeno quadrimestrale;

22. oltre al traffico veicolare sulla viabilità interna (ED1), nell'impianto OdA si individuano le seguenti fonti di emissioni in atmosfera diffuse riconducibili a:

- ED2: ricezione/stoccaggio/maturazione/movimentazione scorie in ingresso;
- ED3: stoccaggio/movimentazione prodotti Matrix®;
- ED4: deposito temporaneo/movimentazione rifiuti prodotti;

- ED5: depurazione acque reflue domestiche (vassoi assorbenti);
- ED6: trattamento chimico-fisico acque di prima pioggia;
- ED7: stoccaggio gasolio;
- ED8: stoccaggio acque di percolazione;

per cui il gestore è comunque tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti possibili atti a prevenire eventuali emissioni maleodoranti e a limitare le emissioni diffuse polverulente;

23. al fine di contenere le emissioni diffuse polverulente derivanti dalla fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti in ingresso, le scorie da trattare in impianto sono stoccate in cumuli e sottoposte al processo di maturazione esclusivamente al coperto, all'interno del preposto capannone tamponato su tutti i lati, con aperture di accesso degli automezzi dotate di saliscendi sono comunque previste operazioni di bagnatura dei cumuli attraverso nebulizzazione di acqua;
24. per il contenimento delle emissioni diffuse polverulente devono essere altresì praticate idonee operazioni programmate di pulizia dei piazzali esterni ricorrendo, qualora necessario, alla umidificazione degli stessi. Deve essere prevista inoltre idonea copertura dei mezzi di trasporto;
25. la piantumazione prevista, quale ostacolo alla potenziale diffusione di sostanze polverulente, deve essere supportata da impianto irriguo a goccia e verificata periodicamente prevedendo eventuali pronte sostituzioni/integrazioni;
26. il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto;
27. qualora dovessero evidenziarsi problemi di odori molesti, durante lo stoccaggio delle materie prime e di servizio/ausiliarie, il gestore dovrà provvedere ad un sollecito smaltimento;

#### SCARICHI IDRICI

28. il gestore è autorizzato, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della DGR n. 286/2005, ad effettuare lo scarico in acque superficiali di acque di prima pioggia sottoposte a trattamento chimico-fisico (S2) nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
- a) nel pozzetto ufficiale di prelevamento, devono essere rispettati i valori limite di emissione indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per lo scarico in acque superficiali (S2) delle acque di prima pioggia sottoposte a trattamento chimico-fisico;

b) possono eventualmente confluire allo scarico S2 le acque di seconda pioggia accumulate e successivamente sottoposte a trattamento chimico-fisico unitamente alle acque di prima pioggia, nel caso in cui la sommatoria tra acque meteoriche di dilavamento delle coperture e acque di seconda pioggia superi il limite idraulico di 800 m<sup>3</sup>/h per lo scarico in acque superficiali;

29. al fine di verificarne la corretta classificazione normativa ovvero l'esclusione dal campo di applicazione della DGR n. 286/2005, a seguito della messa in esercizio dell'impianto il gestore dovrà effettuare 3 campionamenti di tipo istantaneo delle acque meteoriche di dilavamento delle coperture, in occasione di eventi meteorici distinti, nel punto ufficiale di prelievo con scarico in acque superficiali S1. Le verifiche sono da condurre per i parametri e con le modalità specificate nel piano di monitoraggio di cui al provvedimento di AIA, avendo a riferimento i limiti indicati per lo scarico in acque superficiali nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

30. al fine di verificarne la corretta classificazione ai sensi della DGR n. 286/2005, durante il primo anno di esercizio dell'impianto il gestore dovrà effettuare 3 campionamenti di tipo istantaneo delle acque di seconda pioggia, in occasione di eventi meteorici distinti che attivano lo scarico, nel punto ufficiale di prelievo con scarico in acque superficiali S3 (non sempre in un evento meteorico c'è l'attivazione dello scarico delle acque di seconda pioggia). Le verifiche sono da condurre per i parametri e con le modalità specificate nel piano di monitoraggio di cui al provvedimento di AIA, avendo a riferimento i limiti indicati per lo scarico in acque superficiali nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

31. qualora dalle verifiche analitiche di cui ai precedenti punti 2. e 3. emergessero, anche già dal primo campionamento, superamenti dei valori limite di emissione per lo scarico in acque superficiali di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la classificazione effettuata ai sensi della DGR n. 286/2005 degli scarichi idrici S1 e S3 è da intendersi non corretta. Nell'eventualità, le acque meteoriche dovranno essere accumulate e avviate a smaltimento/trattamento esterno come rifiuti ovvero al trattamento chimico-fisico in loco, previa idonea caratterizzazione analitica;

32. al fine di assicurare un buon funzionamento, la fossa Imhoff e i pozzetti degrassatori (qualora installati), dovranno essere puliti periodicamente, almeno 1 volta all'anno, da ditte autorizzate; la documentazione attestante l'avvenuta pulizia

dovrà essere conservata presso l'impianto, a disposizione degli organi di vigilanza;

33. devono essere adottate le procedure di intervento previste nel Manuale Operativo di Gestione dell'impianto al fine di evitare, ove possibile, ovvero ridurre le emissioni in acqua in condizioni eccezionali prevedibili (es. dispersione accidentale di sostanze pericolose e reagenti utilizzati per il trattamento delle acque di prima pioggia);

#### EMISSIONI NEL SUOLO E SOTTOSUOLO

34. devono essere adottate le procedure di intervento previste nel Manuale Operativo di Gestione dell'impianto per la protezione del suolo in condizioni eccezionali prevedibili (es. dispersione accidentale di sostanze pericolose e reagenti utilizzati per il trattamento chimico-fisico delle acque di prima pioggia);

#### VEGETAZIONE, FAUNA ED ECOSISTEMI

35. la realizzazione di punti di illuminazione notturna in aumento rispetto a quanto esistente o la sostituzione di quelli esistenti dovrà essere effettuata mediante fari che proiettino i raggi luminosi esclusivamente verso il basso;

#### EMISSIONI SONORE

36. avendo a riferimento i limiti di emissione e immissione sonora previsti dal DPCM 14/11/1997, secondo la zonizzazione acustica comunale vigente, l'area su cui sorge l'impianto OdA ricade in Classe acustica V ovvero "aree prevalentemente produttive", con limite di immissione sonora diurno di 70 dB(A) e notturno di 60 dB(A). Le aree poste in direzione Ovest, a Est e a Sud dell'impianto OdA appartengono alla Classe acustica III (aree extra-urbane - zone agricole); in adiacenza sul lato Est dell'impianto OdA, si rileva la Classe acustica IV relativa alla fascia di rispetto della Via Selice (SP n. 610), mentre le aree di progetto prevalentemente produttive poste a Nord ricadono in Classe acustica V. Ai fini dell'applicazione del criterio differenziale, e quindi della verifica del rispetto dei valori limite differenziali di immissione sonora pari a 5 dBA per il periodo diurno e 3 dBA per il periodo notturno presso i recettori sensibili, sono fatte salve le relative condizioni previste dal DPCM 14/11/1997;
37. entro 6 mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, deve essere svolta una campagna di rilievi fonometrici per la verifica dei valori di rumorosità prodotti dall'impianto a regime, al fine di confermare le stime previsionali effettuate e aggiornare la valutazione di impatto acustico nei confronti dell'esterno, secondo quanto stabilito nell'AIA in termini di notifica e modalità operative per il monitoraggio delle emissioni sonore;

38. in caso di modifiche impiantistiche che possano comportare una variazione dell'impatto acustico nei confronti dell'esterno, il gestore dovrà effettuare una valutazione preventiva dell'impatto acustico da presentare con l'apposita istanza ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
39. il gestore è comunque tenuto ad intervenire tempestivamente in caso di avaria funzionale avvertibile da sopralluoghi per controlli visivi e uditivi;

#### GESTIONE RIFIUTI

40. l'esercizio dell'attività di recupero/riciclo (R5), mediante trattamento di tipo fisico-meccanico comprese operazioni di miscelazione, di rifiuti speciali anche pericolosi a matrice inerte (scorie di combustione) per l'ottenimento di prodotti denominati Matrix® è autorizzato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nel rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni:

- a) le tipologie di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ammesse al recupero/riciclo (R5) nell'impianto sono così identificate:

CER	Descrizione
19 01 11*	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

Per tutte le tipologie sopraindicate, si tratta di scorie da incenerimento di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali non pericolosi; in ogni caso, tali rifiuti provengono esclusivamente da impianti di termovalorizzazione di rifiuti solidi urbani (RSU) eventualmente autorizzati all'incenerimento anche di rifiuti speciali non pericolosi;

- b) i rifiuti non pericolosi identificati con codice CER 19 12 12 provengono, in prevalenza, dal territorio della Regione Emilia-Romagna e devono essere costituiti esclusivamente da scorie da incenerimento di rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi già sottoposte ad un pretrattamento essenzialmente di tipo fisico-meccanico (vagliatura, deferrizzazione, demetalizzazione);
- c) per i rifiuti identificati con il codice CER 19 12 12 nei FIR e nel registro di C/S, ovvero nelle analoghe Schede SISTRI, deve comunque essere riportata la descrizione qualitativa dei rifiuti stessi. Le tipologie di pretrattamento subito sono riportate nella relativa scheda di omologazione, oltre alle caratteristiche del rifiuto stesso;

- d) i rifiuti di cui al codice CER 19 01 11\* ammessi in impianto sono costituiti esclusivamente da rifiuti pericolosi con caratteristiche di pericolo H4 e H8;
- e) l'attività dell'impianto OdA è destinata, in via prioritaria, al recupero delle scorie di combustione prodotte dagli impianti di termovalorizzazione di rifiuti solidi urbani (RSU) gestiti dalla società HERAmbiente S.p.A. nell'ambito dello stesso territorio regionale;
- f) i flussi dei rifiuti in ingresso da avviare a trattamento nell'impianto OdA vengono preventivamente programmati e periodicamente aggiornati sulla base degli effettivi conferimenti per rispettare la priorità indicata; al riguardo il gestore è tenuto a fornire idonea evidenza documentale;
- g) il quantitativo massimo annuo di rifiuti complessivamente trattabili in impianto per il recupero/riciclo (R5) è fissato in 250.000 tonnellate/anno di cui al massimo 62.500 t/anno sono rifiuti pericolosi;
- h) i rifiuti vengono ammessi all'impianto secondo i criteri di omologazione e accettazione indicati nel Manuale di Gestione Operativa dell'impianto che in particolare:
- rispetto alla procedura di omologazione adottata, definisce i limiti di accettazione previsti dalla specifica di impianto, da declinare per i rifiuti in ingresso pericolosi e non pericolosi, per almeno i parametri chimici oggetto di analisi secondo quanto previsto dal Piano di Monitoraggio dell'impianto parte integrante dell'AIA;
  - esplicita le modalità di esecuzione del "carico di prova" su cui sono svolte ulteriori indagini analitiche per la verifica di conformità, oltre al test di miscelazione, come da Piano di Monitoraggio dell'impianto parte integrante dell'AIA;
- i) nel caso di carichi non conformi, il rifiuto andrà caricato sui mezzi di trasporto e respinto al mittente con le modalità descritte nella fase di accettazione;
- j) nell'impianto è individuata un'unica area per la verifica di conformità dei rifiuti non pericolosi conferiti per cui dovrà essere, di volta in volta, garantita l'identificazione univoca della tipologia di rifiuto (codice CER 190112 ovvero CER 191212) in quel momento segregato nell'area appunto identificata (box AL3);
- k) lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto OdA non costituisce operazione autonoma di gestione dei rifiuti ma attività ausiliaria, funzionale e strettamente connessa con il trattamento di tipo fisico-meccanico (R5) nell'impianto stesso;
- l) sono ammessi in impianto mezzi di trasporto dei rifiuti con adeguate caratteristiche sia per il contenimento dei

rifiuti durante il trasporto, sia per lo scarico degli stessi senza creare pregiudizio alle operazioni di gestione dell'area di stoccaggio;

- m) nelle strutture di ricevimento e stoccaggio dei rifiuti a servizio delle linee di trattamento dell'impianto OdA vengono effettuate anche operazioni di miscelazione per l'omogeneizzazione dei rifiuti in ingresso. Nell'ambito dell'operazione di recupero (R5) è espressamente autorizzata anche l'attività di miscelazione di rifiuti in deroga al divieto di cui all'art. 187, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. nel rispetto delle specifiche disposizioni sulla gestione dei rifiuti stabilite nel provvedimento di AIA, nonché nel rispetto delle disposizioni generali indicate alle lettere a), b), c) del comma 2) del medesimo art. 187 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Le operazioni di miscelazione sono finalizzate ad omogeneizzare le caratteristiche delle diverse tipologie di rifiuti in ingresso anche pericolosi, senza subire alcun trattamento specifico successivo, con l'obiettivo di renderne ottimale e più sicuro il recupero finale. Nel Manuale di Gestione Operativa dell'impianto sono riportate le modalità di esecuzione del test di miscelazione dei rifiuti in ingresso che viene eseguito, in due distinti momenti, nell'ambito del processo di omologazione del rifiuto che si intende conferire all'impianto;
- n) presso l'impianto andrà custodito il Registro d'Impianto composto da:
- Scheda accettazione rifiuti e relativa documentazione;
  - Foglio excel gestionale in cui sono specificati: quantità e relative tipologie (codici CER) dei rifiuti miscelati in impianto; esiti delle prove di miscelazione in impianto; analisi chimiche di caratterizzazione;
- o) dove prevedibile l'accumulo di materiale caduto dai nastri o dai loro rulli di sostegno dovrà essere previsto un sistema di convogliamento e accumulo in idonei contenitori;
- p) i rifiuti non potranno rimanere in trattamento (R5) presso l'impianto per un periodo superiore a 6 mesi a far data dalla loro presa in carico;
- q) ai fini della cessazione di qualifica di rifiuto, i prodotti Matrix® ottenuti nello stabilimento di Conselice possono essere utilizzati in sostituzione di materie prime naturali esclusivamente in processi produttivi definiti "a caldo", per cui sono da intendersi le lavorazioni del materiale sottoposto a temperature intorno a 900-1.500°C. In particolare, le possibili applicazioni dei prodotti Matrix® ottenuti nello stabilimento di Conselice sono:

- produzione di clinker ( $T \sim 1.500^{\circ}\text{C}$ ): in questo processo produttivo, il Matrix® 0-2 mm e il Matrix® 0-4 mm possono essere sostitutivi della marna naturale e impiegati come correttivo nella ricetta per la farina macinata;
- produzione di laterizi ( $T \sim 900-1.200^{\circ}\text{C}$ ): in questo processo produttivo, il Matrix® 0-2 mm può essere impiegato in sostituzione degli inerti naturali (sabbie) come smagrante dell'argilla;

dovrà essere garantita la tracciabilità del processo produttivo in cui il Matrix® viene utilizzato, anche in termini di quantitativi annui conferiti, mediante, ad esempio, la tenuta di un registro delle aziende a cui viene destinato tale materiale (con regolare contratto sottoscritto fra le parti). Il materiale prodotto nell'impianto dovrà essere conferito direttamente alle aziende presso le quali avviene l'utilizzo del Matrix®;

- r) nel Manuale di Gestione Operativa dell'impianto sono definite le specifiche di riferimento per ogni singola pezzatura di Matrix® alle quali riferirsi per la verifica di conformità ai parametri ricercati nel prodotto, secondo quanto indicato nel Piano di Monitoraggio dell'impianto parte integrante del provvedimento di AIA, anche differenziate per tipologia di impianto produttivo al quale il Matrix® viene indirizzato. Qualora risultassero non conformi ai criteri stabiliti con il provvedimento di AIA, i materiali ottenuti si configurano come rifiuti e pertanto soggetti al relativo regime normativo;

41. la classificazione e la gestione dei rifiuti in ingresso e in uscita deve avvenire secondo quanto previsto alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., anche attraverso l'utilizzo di determinazioni di carattere analitico e in conformità con quanto previsto nel Manuale di Gestione Operativa dell'impianto che comprende, tra l'altro, l'elenco aggiornato delle diverse tipologie dei rifiuti prodotti in proprio;

42. le polveri captate dai filtri a maniche, aventi caratteristiche chimiche analoghe ai rifiuti in ingresso e destinati a trattamento nell'impianto, sono raccolte in big-bags da collocare in idonea area con cartelli identificativi e possono essere reintrodotte nel ciclo di lavorazione, previa eventuale bagnatura per evitare la dispersione delle stesse. La fase di umidificazione e di reintroduzione nel ciclo produttivo deve avvenire con modalità tali da evitare qualsiasi dispersione aerea di tali materiali nonché la produzione di percolati, adottando tutti gli accorgimenti tecnici necessari. Deve essere tenuta apposita registrazione delle quantità prodotte e reimpiegate nel processo di trattamento delle scorie per l'ottenimento dei prodotti Matrix®;

43. nel caso in cui non venga previsto il loro riutilizzo nel ciclo produttivo svolto in impianto, tali materiali costituiscono rifiuti da gestire ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e deve essere aggiornato l'apposito elenco dei rifiuti prodotti contenuto nel Manuale di Gestione Operativa dell'impianto;
44. i detriti rimossi con le acque reflue del sistema di lavaggio ruote, accumulati in apposita vasca chiusa, sono avviati, contestualmente alla produzione, a smaltimento come rifiuti presso impianti esterni autorizzati;
45. i fanghi prodotti dal trattamento chimico-fisico in loco delle acque di prima pioggia, accumulati in big-bags, sono avviati a smaltimento come rifiuti presso impianti esterni autorizzati;
46. il gestore è tenuto al rispetto degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in materia di registro di carico/scarico e trasporto dei rifiuti, ovvero degli analoghi adempimenti istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
47. in particolare, deve essere tenuta registrazione del carico/scarico dei rifiuti oggetto del trattamento nonché dei rifiuti prodotti nell'esercizio dell'attività autorizzata;
48. è consentito il deposito temporaneo, per categorie omogenee, dei rifiuti prodotti nelle preposte aree individuate nell'impianto purché attuato in conformità a quanto previsto dall'art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. In particolare, il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti non deve generare in alcun modo contaminazioni delle acque e del suolo; a tal fine dovranno essere evitati sversamenti di rifiuti al di fuori dei preposti contenitori e tutte le aree esterne di deposito devono essere impermeabilizzate;
49. per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti in proprio, prima della messa in esercizio dell'impianto, il gestore deve indicare di quale criterio gestionale intende avvalersi (temporale o quantitativo), adottando ad esempio specifica procedura nell'ambito del SGA. Tale indicazione deve essere comunque contenuta nel Manuale di Gestione Operativa dell'impianto;
50. il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui consegna i propri rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni, nonché verificare, nell'ambito degli obblighi di monitoraggio, lo stato di giacenza dei depositi temporanei, sia come somma delle quantità dei rifiuti pericolosi, sia come somma delle quantità dei rifiuti non pericolosi;

51. le aree interessate da movimentazione e stoccaggio/deposito nonché dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sui rifiuti devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo da garantire la salvaguardia delle acque e del suolo nonché il rapido intervento in caso di sversamenti accidentali;
52. le aree destinate al deposito preliminare dei rifiuti andranno contrassegnate con indicazioni leggibili e visibili, riportando le denominazioni indicate nell'apposita Planimetria dei depositi e stoccaggi allegata al provvedimento di AIA; tali aree devono essere inoltre protette dagli agenti atmosferici (acque meteoriche, vento, ecc.) in modo da impedire qualsiasi forma di dilavamento o di trasporto di materiale polverulento;
53. eventuali contenitori di rifiuti andranno contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione impiegata per la compilazione del registro di carico e scarico ovvero dell'analogia Scheda SISTRI;
54. durante le operazioni di carico/scarico, movimentazione e stoccaggio/deposito dei rifiuti deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute degli addetti e ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché inconvenienti igienico-sanitari dovuti a rumore e a cattivi odori;
55. i rifiuti incompatibili fra loro per caratteristiche chimico-fisiche e che possono reagire pericolosamente dando luogo a formazione di prodotti esplosivi e/o infiammabili, ovvero sviluppo di calore devono essere stoccati in modo distinto per escludere possibilità di contatto diretto;
56. le strutture di deposito dei rifiuti devono essere dotate di apposita segnaletica che consenta di identificare in modo univoco il contenuto;
57. nelle zone di deposito/stoccaggio e movimentazione dei rifiuti devono essere apposte idonee tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto;
58. è fatto salvo altresì il rispetto delle normative in materia di sicurezza, igiene e tutela del lavoro, di prevenzione incendi e rischio di incidente rilevante, oltre a quanto regolamentato con il provvedimento di AIA in materia di emissioni in atmosfera, scarichi idrici e inquinamento acustico e nel presente Rapporto Ambientale;

CONSUMI DI RISORSE ENERGETICHE E IDRICHE, MATERIE PRIME E DI SERVIZIO/AUSILIARIE

59. qualora emergessero criticità nei consumi di acqua ad uso industriale rispetto ai prelievi stimati in fase progettuale, il

gestore dovrà valutare elementi di miglioramento attraverso, ad esempio, il recupero di acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate, preventivamente stoccate, verificandone la fattibilità dell'utilizzo in impianto per forme d'uso compatibili;

#### PAESAGGIO

60. dovranno essere piantumate perimetralmente ulteriori alberature ed elementi arbustivi, tutti autoctoni;

#### TRAFFICO

61. formalizzare e concordare con il Comune di Conselice interventi compensativi finalizzati ad aumentare la sicurezza dell'utenza più debole (ciclo-pedonale) nei tratti ove detta viabilità attraversa i centri abitati da definirsi formalmente entro l'inizio dei lavori;

#### MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO

62. in merito agli opportuni requisiti di controllo e monitoraggio, il gestore dovrà provvedere a verifiche periodiche secondo le modalità operative, le metodiche analitiche e le relative procedure di valutazione specificate nel provvedimento di AIA;

b) di dare atto che l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e la Provincia di Ravenna hanno espresso il proprio parere sulla compatibilità ambientale ai sensi della LR 9/99 all'interno del Rapporto Ambientale che costituisce l'ALLEGATO 1 alla presente delibera e ne è parte integrante;

c) di dare atto che la Provincia di Ravenna ha rilasciato unitamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del DLgs 152/2006, parte II, Titolo III bis e della LR 21/04, e l'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 208 del DLgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, per il nuovo impianto di recupero rifiuti speciali anche pericolosi a matrice inerte, costituiti da scorie di combustione, sito in Comune di Conselice, Via Selice n. 301/E proposto da Officine dell'Ambiente SpA; l'AIA è stata rilasciata con provvedimento della Dirigente del Settore Ambiente e Territorio, Arch. Elettra Malossi, n. 4071 del 19 dicembre 2013; l'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 208 del DLgs 152/06 è stato approvato dalla Giunta della Provincia di Ravenna con delibera DGP n. 320 del 18/12/2013; tali provvedimenti costituiscono l'ALLEGATO n. 2 della presente delibera e ne sono parte integrante;

d) di dare atto che la Provincia di Ravenna ha espresso il proprio parere sulla pre-valutazione di incidenza ai sensi della LR 9/99 all'interno del Rapporto Ambientale che costituisce l'ALLEGATO 1 alla presente delibera;

- e) di dare atto che l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha espresso il proprio parere per l'Autorizzazione Integrata Ambientale in merito al permesso di costruire, allo scarico in pubblica fognatura, alle emissioni in atmosfera all'interno dell'Allegato 2;
- f) di dare atto che ARPA ha elaborato il Piano di Monitoraggio all'interno dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che costituisce una parte integrante dell'Allegato 2;
- g) di dare atto che il Consorzio della Bonifica della Romagna Occidentale ha espresso il proprio parere in merito alla concessione consortile relativa agli scarichi idrici nello scolo Zaniolo con nota acquisita al PG.2012.147798 del 15/06/2012 i cui contenuti sono stati discussi e condivisi in sede della Conferenza di Servizi finale e sono stati parzialmente compresi nel Rapporto Ambientale che è allegato all'Allegato 1 della presente delibera; il Consorzio della Bonifica della Romagna Occidentale non ha però partecipato alla conferenza di servizi finale e trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- h) di dare atto che i contenuti dei pareri di ARPA, dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, del Consorzio della Bonifica della Romagna Occidentale compresi nell'Autorizzazione Integrata Ambientale sono, comunque, stati discussi e condivisi in sede di Conferenza di Servizi finale e riportati all'interno sia del Rapporto Ambientale che costituisce l'ALLEGATO 1 alla presente delibera sia dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che costituisce l'ALLEGATO 2 alla presente delibera;
- i) di dare atto che l'AUSL non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi in data 23 giugno 2011, non ha firmato il rapporto ambientale che costituisce l'allegato 1 della presente delibera e non ha inviato un proprio formale parere; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- j) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione al proponente Società Officina dell'Ambiente SpA;
- k) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla Provincia di Ravenna, all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, al Consorzio Bonifica Romagna Occidentale, al Comune di Conselice, all'ARPA Sez. Prov. Ravenna, all'AUSL di Ravenna;

- l) di stabilire, ai sensi dell'art. 26, comma 6 del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs 4/08, il progetto dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;
- m) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Emilia - Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;
- n) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

-----